

## **STATUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGRIAMBI ENTE**

### **Art.1 - Costituzione**

E' costituita in Roma un'Associazione autonoma e senza scopo di lucro di utilità sociale denominata "ASSOCIAZIONE AGRIAMBIENTE ETS" Associazione italiana di volontariato per la protezione, sviluppo e difesa dell'ambiente rurale.

### **Art. 2 - Sede**

L'associazione ha la sede nazionale in Roma, è un'organizzazione democratica a dimensione nazionale e può istituire sedi operative periferiche, succursali e filiali su tutto il territorio nazionale e all'estero.

### **Art. 3 - Durata**

L'associazione ha la durata di anni cinquanta, l'assemblea dei soci potrà prorogare alla scadenza il termine di durata, ma potrà essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

### **Art. 4 - Collaborazioni**

Per dare pratica applicazione ed efficiente esecuzione alla propria attività, l'associazione può intraprendere collaborazioni, nei modi ritenuti più opportuni dal consiglio direttivo con altri enti e organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali, pubbliche e private, (eliminato capoverso finale).

### **5 – Soci**

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Comitato esecutivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

- La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale

Il numero dei soci è illimitato. Possono diventare Soci le persone fisiche, le imprese, gli enti pubblici e private interessati alla salvaguardia ed alla valorizzazione ambientale e rurale.

Gli associati possono essere ordinari, sostenitori, benemeriti e istituzionali.

I soci ordinari sono tutti i cittadini italiani che hanno per vocazione l'interesse di proteggere l'ambiente, la fauna e gli animali, I sostenitori sono le persone fisiche e le personalità del mondo dell'arte, della cultura, della politica che aderiscono all'associazione con il pagamento della quota annuale, l'accettazione del presente statuto, dimostrandosi particolarmente partecipi degli ideali e delle finalità dell'associazione.

Gli istituzionali sono gli enti, associazioni, società ed istituzioni che svolgono attività affini o differenti a quelle dell'associazione, ma che ne condividono gli obiettivi anche collaborando, in forme diverse, per il raggiungimento degli stessi.

Si esclude, per i soci, la temporaneità alla vita associativa; ogni socio o partecipante ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto. per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli

organii amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente dell'Associazione e presso la sede legale dell'Associazione entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: Consultazione cartacea del libro soci.

- La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

### **Art. 6 - Requisiti Sociali**

Chiunque voglia diventare socio dell'associazione deve presentare domanda al comitato esecutivo o, su delega di questo, alla struttura territoriale di riferimento residenziale.

Se la richiesta è fatta da una persona giuridica il certificato di vigenza della stessa con indicazione della persona designata a rappresentarla o quant'altro il comitato esecutivo riterrà necessario conoscere ai fini dell'iscrizione. Il comitato esecutivo decide entro 60 giorni a suo insindacabile giudizio dalla ricezione della domanda sull'accoglimento della stessa nell'ambito delle rispettive categorie.

Il c.e.. decide anche la decadenza degli associati morosi, inadempienti o che tengano una condotta ritenuta incompatibile con le finalità associative comunicandone, agli stessi, le motivazioni. La decisione può essere impugnata dal socio di fronte al comitato di garanzia.

La decadenza non conferisce all'associato alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati. Altrettanto avverrà in caso di dimissioni.

### **Art. 7 - Scopi Sociali**

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

- L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare promuovere, difendere e sviluppare le risorse ambientali naturali e rurali perseguendo finalità di ordine culturale e sociale

- Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- sviluppare e promuovere la partecipazione dei cittadini, delle imprese, degli enti, delle istituzioni a favore della tutela e della valorizzazione ambientale con particolare interesse a favorire processi di miglioramento della qualità della vita delle popolazioni locali;

- difendere i diritti dei cittadini, singoli o associati, al miglioramento ed alla salvaguardia ambientale, alla salute ed all'igiene, alla valorizzazione culturale delle realtà locali ed etniche;

- valorizzare in maniera particolare le intrinseche qualità della civiltà contadina e in modo particolare delle tradizioni di costume, di dialetto e di usi esistenti;

- sviluppare iniziative tese a diffondere, tra i bambini e tra i ragazzi, gli aspetti culturali della difesa e della valorizzazione dell'ambiente naturale e dell'ambiente rurale, favorendo processi di crescita e di integrazione sociale;

- sviluppare iniziative e progetti tesi alla formazione professionale dei giovani e dei lavoratori, al fine di accrescere le competenze professionali nei campi dell'ambiente, dell'agricoltura, dell'agroalimentare, del turismo e dell'artigianato;

- stipulare con enti pubblici e privati convenzioni e contratti;
- promuovere e/o gestire attività di carattere sociale, culturale, economico atte a favorire la crescita culturale in campo ambientale, ecologico, rurale, turistico, artigianale etc.;
- organizzare e gestire attività di tipo turistico per i soci ed i loro famigliari;
- promuovere azioni di marketing territoriale per la salvaguardia e lo sviluppo delle risorse ambientali locali, favorendo l'integrazione di processi istituzionali e/o associativi nei campi ambientale, rurale, turistico, artigianale, culturale e della formazione;
- promuovere azioni di marketing a favore del turismo ambientale e rurale, nonché a favore dei prodotti agro alimentari tipici delle varie Regioni italiane;
- promuovere iniziative legislative a livello regionale, statale e comunitario atte a favorire la salvaguardia e lo sviluppo delle risorse ambientali locali, nonché lo sviluppo socio economico delle comunità locali, in particolare modo delle realtà rurali e montane svantaggiate;
- promuovere la costituzione di aree protette e parchi ambientali, eventualmente anche gestire le stesse tramite le proprie strutture locali e/o specializzate;
- combattere contro le sofisticazioni alimentari e contro i vari tipi di inquinamento ambientale, attivando le iniziative legali, sociali ed istituzionali ritenute più opportune;
- promuovere e gestire iniziative di marketing e di comunicazione, di varia tipologia, nei campi dell'ambiente, della salute, dell'agricoltura, del turismo ambientale e rurale, dei prodotti agro alimentari, della cultura e delle tradizioni locali e di tutto quanto coerente e collegato a questi;
- promuovere l'associazionismo al fine di difendere i diritti dei cittadini e dei consumatori;
- promuovere analisi e ricerche di natura ambientale, salutistica, turistica, commerciale, culturale al fine di sviluppare le conoscenze e diffonderle, anche grazie alla costituzione comitati scientifici di settore deliberati dal consiglio direttivo dell'associazione;
- istituisce il Servizio di Vigilanza Ambientale, Zoofila, Ittica, Venatoria dell'Associazione coordinato da vertici Nazionali, Regionali e Provinciali, che opera principalmente nei seguenti settori d'intervento, giusto regolamento approvato con decreto dai Questori per territorio (tipo quello della provincia di Milano);
  - anagrafe canina, controllo dei canili e del fenomeno del randagismo di cani e gatti, epidemie degli animali;
  - servizio ambulanza veterinaria soccorso recupero trasporto animali);
  - servizio di gestione strutture ricovero animali (canili/gattili);
  - servizio di gestione parchi/oasi faunistici e ambientali;
  - tutela di parchi e giardini, verifiche antinquinamento degli scarichi pubblici e privati, controllo delle deposizioni di rifiuti anche ingombranti, tossici e pericolosi nelle aree pubbliche e private;
  - controllo della circolazione fuori strada dei veicoli a motore;
  - prevenzione e repressione dei maltrattamenti degli animali;
  - vigilanza sul patrimonio ittico e sulla disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marine;
  - vigilanza venatoria;
  - tutela della flora, dei funghi epigei e dei prodotti di sottobosco, tutela della fauna minore;
  - controlli nei mattatoi circa i modi di abbattimento ed il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie degli impianti;
  - controlli presso gli Istituti scientifici e farmaceutici, contro la vivisezione ed il maltrattamento degli animali; la sorveglianza si estende ai luoghi di custodia e tende ad impedire il commercio illegittimo di animali destinati alla vivisezione e il commercio degli animali esotici protetti dalla

legge Washington;

- servizi di Protezione Civile.

Istituisce gruppi di volontari nelle varie regioni per l'aiuto agli indigenti con opere di carità raccolta di cibo (anche per gli animali) e vestiario per essere distribuiti ai più bisognosi.

### **Art. 8 - Attività Accessorie**

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite<sup>6</sup>. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

- L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'associazione potrà, inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine con quella sopraindicata e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare nonché quanto altro necessario ed utile per la realizzazione diretta e indiretta dei fini sociali.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art.7 del presente statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

L'associazione non distribuirà, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione avrà l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

In caso di scioglimento per qualunque causa l'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23. "L'Associazione avrà l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico o ad altri enti, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS".

### **Art. 9 - Struttura Organizzativa e Organi dell'Associazione Nazionale**

L'associazione è strutturata a livello Nazionale con i sotto indicati organi. Essa si articola a livello regionale e provinciale in maniera autonoma ma similare a quella nazionale, considerando tuttavia che il comitato esecutivo nazionale nomina un suo fiduciario regionale che dura in carica fino alla convocazione della assemblea regionale che eleggerà gli organi.

Il fiduciario sia regionale che Provinciale organizza, a livello territoriale, la struttura della associazione tenendo in considerazione la necessaria rappresentatività e le esigenze di democrazia interna. L'associazione regionale e provinciale hanno piena autonomia amministrativa e acquisisce autonoma personalità giuridica, quando si costituisce per statuto e chiede il suo codice fiscale anche tramite iscrizione alle CCIAA, Uffici finanziari e fiscali, registrazione albi regionali e quant'altro ritenuto necessario.

Sono organi dell'associazione:

L'Assemblea Congressuale Nazionale dei Soci Delegati

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente e i Vicepresidenti  
Il Segretario Generale  
Il Collegio dei Sindaci revisori  
Il Comitato di Garanzia  
La Giunta esecutiva  
L'Organo di Controllo

#### **Art. 10 - L'Assemblea Congressuale Nazionale dei Soci**

L'assemblea congressuale è costituita, dai soci delegati regionali, dai sindaci revisori, dai membri della commissione di garanzia, dai presidenti dei comitati scientifici, dal segretario generale, dai membri del consiglio direttivo uscente. Essa elegge il presidente, il consiglio direttivo nazionale dell'associazione ed il segretario generale che può essere anche amministratore e può essere scelto al di fuori del consiglio, stabilendone la natura del rapporto, determinandone in sede congressuale il numero dei membri e la sua composizione.

L'assemblea congressuale sarà rinnovata ogni quattro anni e si riunisce in forma ordinaria almeno una volta l'anno su convocazione del presidente con avviso scritto inviato con lettera semplice o telefax o e-mail a tutti i soci avente diritto almeno dieci giorni prima della data fissata, entro e non oltre centottanta giorni dalla scadenza dell'anno amministrativo (1 gennaio - 31 dicembre).

L'assemblea ordinaria in prima convocazione, sarà valida se vi saranno presenti il 51% dei soci, avente diritto in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea ordinaria approva i bilanci annuali e delinea le linee generali di attività dell'associazione. L'assemblea dei soci può riunirsi in forma straordinaria qualora il consiglio direttivo lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti a livello provinciale che a sua volta eleggono i delegati a partecipare alle assemblee regionali e che siano da almeno tre mesi nel libro degli associati.

- L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

- L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

o sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

### **Art. 11 - Consiglio Direttivo**

E' compito del Consiglio Direttivo:

deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;

o predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

o individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

o Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

o Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno il 50% dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 1 volta all'anno. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

- L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

- In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

- Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

- Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

o il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati

Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile tra 10 e 30 soci, che vengono eletti

dall'assemblea ogni quattro anni e sono rileggibili.

Si riserva un ragionevole numero minimo di cariche direttive a componenti di sesso femminile.

Il consiglio direttivo elegge al proprio interno, normalmente con votazione a scrutinio segreto o con voto palese, se richiesto da almeno il 50% dei suoi membri, la giunta esecutiva composta di numero 4 che di diritto ne fanno parte il presidente e i vice presidenti il quarto componente deve essere eletto dal consiglio, la giunta esecutiva o comitato esecutivo si occuperà dell'amministrazione ordinaria.

Il consiglio direttivo procederà alla nomina dei membri della giunta esecutiva composta dal presidente, e dai vicepresidenti e altro membro scelti tra i consiglieri.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Il quorum per la validità delle riunioni del consiglio e della giunta è pari alla metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

### **Art. 12 - Amministrazione**

Il consiglio direttivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività dell'associazione ed in particolare:

approva i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci,

definisce ed attua il programma annuale dell'associazione, delibera sull'ammissione e sulla decadenza, elegge il segretario generale, la giunta esecutiva nonché, su proposta del presidente, i fiduciari regionali, stabilisce le quote associative annue per ogni categoria di soci, reperisce i fondi necessari all'attività dell'associazione, amministra il patrimonio dell'associazione e ne individua la destinazione in caso di devoluzione ad altro ETS nei casi previsti dalla legge, approva il regolamento interno, nomina l'amministratore contabile.

Entro il 30 Marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il XX/XX15 per la definitiva approvazione.

- L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

- Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predisporre il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 Aprile per la definitiva approvazione.

### **Art. 13 - Il Presidente**

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente.

Il presidente è eletto dall'assemblea sceglie due vicepresidenti di cui una donna, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Egli ha la rappresentanza dell'associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina le norme per il regolare funzionamento dell'associazione, adotta tutti quei provvedimenti a carattere di urgenza che sono imposti da circostanze eccezionali con l'obbligo di informare il consiglio direttivo per la ratifica. Al fine di creare una maggiore omogeneità funzionale dell'associazione può proporre al consiglio direttivo dei coordinatori regionali, al fine di favorire lo sviluppo territoriale dell'associazione stessa.

#### **Art 14 - 1 Vicepresidenti**

I vicepresidenti possono essere massimo due. Esso coadiuva il presidente nell'attività ordinaria e, in caso di suo impedimento o assenza, lo sostituisce a tutti gli effetti. Anch'esso dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

#### **Art. 15 - il Presidente Onorario**

L'assemblea può nominare un presidente onorario tenuto conto della particolare rappresentatività della persona.

#### **Art. 16 - Il Segretario**

Il segretario redige e conserva i verbali delle riunioni, cura gli adempimenti di natura giuridica ed organizzativa. Egli dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo in materia organizzativa con obbligo di controfirmare le delibere della giunta esecutiva. Può proporre al consiglio direttivo, un amministratore contabile, si incarica della tenuta della cassa e dei libri contabili provvedendo al pagamento delle fatture, redige il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione finanziaria da sottoporre al consiglio direttivo e all'assemblea.

#### **Art. 17 - Sindaci revisori e Comitato di garanzia**

Il collegio dei sindaci revisori e il comitato di garanzia sono eletti dall'assemblea dei soci.

I sindaci revisori esplicano le funzioni stabilite dall'art. 2403 del codice civile ed in particolare verificano e controllano la regolarità contabile e finanziaria della associazione. Il collegio è composto da tre sindaci effettivi ed elegge al suo interno il Presidente che fa parte dell'assemblea dei soci e partecipa alle riunioni del c.d. senza diritto di voto.

Il comitato di garanzia esamina e delibera sui ricorsi dei soci avverso le decisioni del consiglio direttivo relativi alle sanzioni disciplinari, entro sessanta giorni dal ricevimento la richiesta. Il comitato è costituito da tre membri effettivi ed elegge al suo interno il Presidente che fa parte dell'assemblea dei soci e partecipa alle riunioni del c.d. senza diritto di voto.

I soci costituenti l'associazione che non sono impegnati in altre cariche nazionali e regionali fanno parte di diritto del comitato di garanzia. I membri del collegio non possono essere anche membri del comitato.

#### **Art. 18 – Organo di Controllo**

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

- L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

- Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

- Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

### **Art. 19 - Patrimonio Sociale**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni che per qualsiasi titolo siano diventati proprietà sociale, dalle quote associative e dai contributi degli associati. Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione finanziaria sono redatti dal segretario generale ed approvati dal consiglio direttivo e dall'assemblea dei soci.

### **Art. 20 Scioglimento dell'Associazione**

- L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

### **Art. 21 - Modifiche Statutarie**

Lo statuto non può essere modificato che dall'assemblea dei soci con la maggioranza del 51% dei membri in prima convocazione, ed in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti

### **Art- 22- Apoliticità**

L'associazione proclama la sua apoliticità. Gli associati sono tenuti a non esplicitare, in alcuna forma e modo, qualsivoglia attività che sia in contrasto con le finalità culturali che l'associazione si è prefissata e persegue. In caso contrario perdono la qualifica ipso iure, previo accertamento del fatto da parte del consiglio direttivo.

### **Art. 23 - Varie ed eventuali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

### **Art. 24 – Regolamento Interno**

Regolamento Interno per le Assemblee  
Ordinarie e Straordinarie

#### **Articolo 1**

Associazione Agriambiente si articola, come per statuto, in Nazionale, Regionale e Provinciale.

#### **Articolo 2**

Le Regioni e le provincie dove vi è un coordinatore Regionale o provinciale Nominato dal Presidente Nazionale, hanno diritto ad un voto.

I coordinatori nominati iniziano il tesseramento per l'anno in corso, entro un anno devono riunire in assemblea gli iscritti, fare la costituzione della sede Regionale ed eleggere gli organi Sociali.

Il coordinatore provinciale, Nominato dal Presidente Nazionale, ha sempre un anno di tempo per fare il tesseramento e indire l'assemblea per la costituzione della sede provinciale richiedendo l'attribuzione del codice fiscale.

Alla assemblea provinciale partecipano tutti gli iscritti, persone fisiche, che hanno diritto ad un voto, ogni iscritto può avere fino a tre deleghe da soci che non possono partecipare all'assemblea. All'assemblea Regionale partecipa, con un solo voto, il presidente o il coordinatore, fanno parte dell'assemblea i delegati eletti nelle assemblee provinciali.

All'assemblea Nazionale Partecipa il presidente Regionale ed i delegati eletti nelle assemblee Regionali.

### **Articolo 3**

L'assemblea Provinciale deve essere costituita dagli iscritti di quella provincia, una volta convocata l'assemblea elegge il presidente e le cariche sociali Provinciali.

### **Articolo 4**

L'Assemblea regionale deve essere costituita dai presidenti Provinciali, che hanno diritto ad un voto, più gli altri voti delegati, 1 per ogni 50 iscritti.

L'assemblea riunita costituisce la sede Regionale per statuto ed il presidente eletto deposita all'ufficio delle entrate l'atto per la registrazione dello statuto e chiede l'attribuzione del codice fiscale.

### **Articolo 5**

L'assemblea Nazionale è formata dai Coordinatori Regionali o dai presidenti Regionali e dai delegati eletti nelle assemblee Regionali, nella misura di uno su 100 iscritti nella Regione.

### **Articolo 6**

Quando si indice una assemblea, nei vari livelli, l'elenco degli iscritti deve sempre essere reso disponibile alla consultazione.

### **Articolo 7**

La presidenza Nazionale Controlla che le operazioni di voto avvengano nel rispetto delle regole indicate nel presente regolamento ed ha facoltà di inviare un proprio delegato a presenziare L'assemblea.

## **Art. 25 – (Norma transitoria)**

Clausola di non applicazione acronimo “ETS” e/o locuzione “Ente del Terzo Settore”

L'entrata in vigore del nuovo statuto è subordinato al momento della piena operatività del regime fiscale richiamando il termine disposto dall'art.104, c.2, del Codice del Terzo settore o alla iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.